

SENTENZA DELLA CORTE
DEL 16 DICEMBRE 1981 ¹

**Pasquale Foglia
contro Mariella Novello
(domanda di pronunzia pregiudiziale
proposta dal pretore di Bra)**

«Regime fiscale dei vini liquorosi»

Causa 244/80

Massime

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità delle questioni — Applicazione esclusiva del diritto comunitario*
(Trattato CEE, art. 177)
2. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni sollevate nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti — Verifica da parte della Corte della propria competenza*
(Trattato CEE, art. 177)
3. *Stati membri — Applicazione del diritto comunitario da parte di un giudice nazionale — Lite vertente sulla compatibilità col diritto comunitario della normativa di un altro Stato membro — Possibilità di chiamare in causa lo Stato membro di cui trattasi — Valutazione in base al diritto dello Stato del foro e al diritto internazionale*
4. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Questione destinata a consentire al giudice nazionale di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una normativa di un altro Stato membro — Qualità delle parti nella causa nazionale — Vigilanza particolare della Corte*
(Trattato CEE, art. 177)
5. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Condizioni di esercizio — Natura e oggetto dei procedimenti contenziosi nazionali — Irrilevanza*
(Trattato CEE, art. 177)

1 — Lingua processuale: l'italiano.

1. Secondo il sistema dell'art. 177 del Trattato CEE, spetta al giudice nazionale — in quanto esso è investito del merito della controversia e dovrà assumersi la responsabilità della futura decisione — valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità per pronunciare la sentenza di far risolvere una questione pregiudiziale. Esercitando tale potere di valutazione, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, una funzione che gli è attribuita onde garantire la corretta applicazione del diritto comunitario nell'ambito della sua competenza. Pertanto, i problemi che possono derivare dall'esercizio del suo potere di valutazione nonché i rapporti che esso ha con la Corte nell'ambito dell'art. 177, sono esclusivamente disciplinati dalle norme del diritto comunitario.
2. L'art. 177 del Trattato CEE affida alla Corte il compito di non esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri. Essa non è quindi competente a risolvere questioni d'interpretazione che le siano sottoposte nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su determinati problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia. La declaratoria d'incompetenza in una tale ipotesi non reca alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di evitare l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 177, per fini diversi da quelli contemplati dal Trattato.
3. In mancanza di norme di diritto comunitario al riguardo, le possibilità di chiamare in causa, dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro diverso da quello dove si svolge il giudizio e la cui normativa costituisce oggetto di una controversia circa la sua compatibilità rispetto al diritto comunitario, dipendono dal diritto dello Stato del foro e dai principi del diritto internazionale.
4. Nel caso di questioni pregiudiziali destinate a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità al diritto comunitario di disposizioni di legge o regolamenti di un altro Stato membro, il grado di tutela giurisdizionale non può differire a seconda che tali questioni siano sollevate nell'ambito di un giudizio tra privati ovvero in un procedimento in cui sia parte lo Stato la cui normativa viene contestata. Tuttavia, nella prima ipotesi, la Corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il procedimento

di cui all'art. 177 non venga utilizzato per scopi non voluti dal Trattato.

5. Le condizioni in cui la Corte adempie le sue funzioni a norma dell'art. 177 del Trattato CEE non dipendono dalla natura né dallo scopo

dei procedimenti contenziosi intentati dinanzi ai giudici nazionali. L'art. 177 fa riferimento alla «sentenza» da emanare da parte del giudice nazionale senza contemplare un regime particolare in funzione della natura eventualmente dichiaratoria di questa.

Nel procedimento 244/80,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Bra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PASQUALE FOGLIA, residente in S. Vittoria d'Alba,

e

MARIELLA NOVELLO, residente in Magliano Alfieri,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92 e 95 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici;

avvocato generale: Sir Gordon Slynn;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente